

CONSULTA NAZIONALE COMMISSIONI

COMMISSIONI RIUNITE AFFARI POLITICI E AMMINISTRATIVI LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

RESOCONTO SOMMARIO

DELLA SEDUTA DI SABATO 10 NOVEMBRE 1945

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MORANDI

INDICE

	Pag.
Schema di provvedimento legislativo: Concessione di un sussidio temporaneo a favore dei reduci disoccupati e bisognosi. (N. 23). (Seguito e fine della discussione)	99
FANCELLO, Relatore per la Commissione Affari politici e amministrativi - LUSSU, Ministro per l'assistenza post-bellica - PRESIDENTE' - DE GRECIS - CHIRI - TAMAGNINI - GAZZONI - TOGNI - SALIVETTO - NOCE - FUSCHINI - DELLA TORRE - MAZZOTTI - PICCIONI - MALAGUGINI - GIANNITELLI - TERRANOVA - LODI - CIUFOLI, Relatore per la Commissione Lavoro e Previdenza sociale.	

La seduta comincia alle 10.

(È presente il Ministro per l'assistenza post-bellica, Lussu)

DELLA TORRE, Segretario, legge il verbale della riunione precedente, che è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge:
Concessione di un sussidio temporaneo a favore dei reduci disoccupati e bisognosi. (N. 23).

FANCELLO, Relatore per la Commissione Affari politici e amministrativi, propone che, in rapporto alle modifiche precedente-

mente introdotte, la lettera a) dell'articolo 5 sia così emendata:

« a) per i partigiani quella della smobilitazione o, nel caso di ricovero in casa di cura, quella della dimissione da tale luogo ».

LUSSU, Ministro dell'assistenza post-bellica, accetta l'emendamento.

PRESIDENTE mette ai voti la prima parte dell'articolo 5 così emendata.

(È approvata. — Si approvano senza discussione le lettere b) e c).

DE GRECIS, all'articolo 6, fa osservare che sarebbe bene che lo stato di bisogno di ciascun reduce fosse accertato dall'associazione di categoria cui questi appartiene; e, poiché è stato fatto osservare che nei piccoli centri non esistono queste associazioni, propone che ciò avvenga là dove queste si trovano.

CHIRI confessa che è molto perplesso nel prendere la parola su questo punto del provvedimento, perché si è ormai alla metà di novembre, mentre le disposizioni del Ministero dell'assistenza post-bellica hanno fatto entrare il provvedimento in attuazione fin dalla metà di settembre. Si tratta, cioè, di un provvedimento che avrà durata temporanea, e se ne discute dopo due mesi dalla sua entrata in vigore.

È stato detto che il termine « sussidio » dovrebbe essere sostituito con quello di « assegno », per togliere al provvedimento un

carattere di carità che non è consentaneo alla qualità dei reduci che hanno lottato e sofferto per la nazione. Ma qui si domanda all'Ente comunale di assistenza l'erogazione di questi assegni, onde avverrà che i reduci saranno costretti, per la riscossione, a mettersi in fila con i mendicanti e i diseredati dalla fortuna, ciò che influirà sinistramente sulla loro psicologia.

Se non che, modificare oggi questo sistema già in attuazione, potrebbe portare ad uno scompaginamento nell'erogazione, a danno di quell'immediatezza che è necessaria nella stagione invernale. Intende, quindi, più che una concreta proposta di modifica, fare una indicazione.

Per gli assegni di disoccupazione esiste l'Istituto di previdenza sociale, che ha le sue ramificazioni capillari in tutti i comuni: e sarebbe più logico, più opportuno e anche più decoroso che da questo gli assegni fossero pagati ai reduci. Perciò, astenendosi dal formulare un emendamento, appunto per non sconvolgere le operazioni di erogazione degli assegni nel periodo invernale, chiede che, ove altri provvedimenti di questo stesso tipo debbano essere emanati, sia tenuta presente questa esigenza psicologica dei reduci.

TAMAGNINI si associa a quanto ha detto il Consultore Chiri, e, per quanto si riferisce ai documenti di cui alla lettera a), comprovanti la qualifica, ritiene che, almeno per i reduci militari e quindi per i reduci dalla prigionia, la documentazione sia facile, in quanto basta che il reduce presenti il foglio di congedo o di licenza illimitata di cui è in possesso. Facile egualmente sarà esibire lo stato di famiglia. Ma per i documenti richiesti dall'Ente comunale di assistenza in relazione agli articoli 2, 3, 4 e 5, di cui non si specifica quali siano, ma si intuisce che devono essere il certificato di disoccupazione e il certificato di accertato bisogno, con la vaga dizione « tutti quegli altri documenti » si dà all'Ente comunale di assistenza un potere troppo ampio e nello stesso tempo incerto, poiché a Roma potrebbe esser richiesto un determinato documento, a Napoli un altro. Ritiene, perciò, che si debba specificare quali siano i documenti che effettivamente i reduci dovranno esibire. Questo anche per ragioni pratiche, perché a Roma è avvenuto che l'Ente comunale di assistenza abbia preteso di fare la discriminazione dei reduci che rientrano dalla Germania, per stabilire se siano stati collaborazionisti o meno.

In conseguenza propone di sopprimere la dizione generica « tutti quegli altri documenti », e precisare che i reduci devono presentare il certificato di accertato bisogno e quello attestante la disoccupazione. Il primo potrebbe essere rilasciato anche dagli Enti assistenziali ai quali essi sono iscritti: per i reduci, dal Comitato reduci; per i combattenti dall'Associazione nazionale combattenti; per i mutilati, dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra; per i partigiani, dall'Associazione partigiani, le quali associazioni sono le più qualificate a rilasciarli perché, essendo a contatto con i reduci, possono accertare, anche tramite l'arma dei Reali carabinieri, o i parroci, o i comuni, il vero stato di bisogno delle persone. L'altro certificato potrebbe essere rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro, che è qualificato a tal fine, tanto più che non esistono Uffici di collocamento. Nei piccoli centri questo certificato potrebbe provenire dal sindaco.

DELLA TORRE, sulla lettera a) dell'articolo 6, ricorda che, mediante decreto 21 agosto 1945, n. 518, sono state istituite le Commissioni regionali per il riconoscimento delle qualifiche di partigiano e di patriota; ma queste Commissioni non funzionano ancora. Quindi, per quel che si riferisce ai partigiani combattenti, potrebbero essere precisati quali devono essere questi documenti, in attesa e con la preghiera che le Commissioni regionali entrino in funzione.

La proposta Chiri di demandare all'Istituto di previdenza sociale l'erogazione del sussidio, richiama all'accertamento dello stato di bisogno, che si è riconosciuto necessario; e poiché questo accertamento fa parte dell'attività dell'Ente comunale di assistenza, non crede che si possa accettare la proposta stessa, perché questa si allontana appunto da quell'accertamento dello stato di bisogno su cui già si è deliberato.

GAZZONI non è d'accordo con i colleghi Chiri e Tamagnini per ragioni procedurali, più che sostanziali. Non ritiene che le ricordate Associazioni possano compiere delle indagini per accertare lo stato di bisogno dei rispettivi associati, se non attraverso quegli organi che effettivamente hanno i mezzi per compierle.

D'altra parte, per l'articolo 10, quelle Associazioni intervengono, in sede di Comitato amministrativo dell'Ente comunale di assistenza, nelle deliberazioni relative al sussidio, e la loro attività è più propria e più

adeguata in quella sede, che non in sede di accertamento del bisogno, cosa difficilissima nei grandi centri, mentre è facilissima, anche indipendentemente dalle Associazioni, nei piccoli centri.

Propone di approvare l'articolo così come è, perché non crede si possa fare una catalogazione dei documenti che comprovino le condizioni previste dagli articoli 2, 3 e 5. Sarà cura del Comitato di concessione di vedere se la documentazione sia completa o no, ed in quella sede ciascuna delle organizzazioni interessate potrà far valere il proprio pensiero e la propria decisione. Si riserva di vedere poi all'articolo 10 se non sia il caso di limitare la rappresentanza dell'Ente comunale di assistenza ad una sola persona e quindi formare un Comitato presieduto da un rappresentante dell'Ente comunale di assistenza e formato da rappresentanti delle varie Associazioni.

TOGNI pone in luce la difficoltà, allo stato attuale dell'ordinamento italiano del lavoro, di accertare la qualifica di disoccupato involontario per mancanza di lavoro, e l'eventuale rifiuto di collocamento al lavoro, mentre questo accertamento è una delle condizioni determinanti il diritto o meno alla concessione dell'assegno. Concorda col riferimento fatto dal Consultore Tamagnini agli Uffici del lavoro, non perché questi oggi possano rappresentare l'ideale dal punto di vista del funzionamento, ma perché l'Istituto di previdenza sociale, nell'accordare il pagamento dei sussidi di disoccupazione, si basa sulla deliberazione dell'Ufficio provinciale del lavoro, che esiste in ogni provincia e che ha o dovrebbe avere dei fiduciari nei centri in cui esistono disoccupazione e necessità di collocamento. Insiste comunque perché, nell'affrontare questa situazione, si cerchi di evitare incertezze e ricorso ad altri organi, o, peggio ancora, alla formazione di altri organi, col che si andrebbe piano piano alla inflazione degli uffici provinciali, e intende con ciò riferirsi all'articolo 18, in cui si prevede la costituzione appunto di Uffici provinciali. Se esistono gli Uffici del lavoro, a cui sono devoluti l'accertamento delle condizioni di lavoro, la statistica del lavoro e l'avviamento al lavoro, a questi organi si deve ricorrere per un'azione controllata e obiettiva.

SALIVETTO ritiene che molti dubbi, sorti a proposito dell'articolo 6, siano chiariti dalla circolare 1° ottobre 1945, la quale stabilisce, fra l'altro, quali sono i documenti con cui si deve dimostrare la qualità di par-

tigiano combattente. Crede perciò che sarebbe più pratico discutere sulla circolare stessa, che è interpretativa del decreto, ed eventualmente proporre emendamenti alla circolare.

NOCE TERESA sostiene che si debba mantenere, per questo compito, in funzione l'Ente comunale di assistenza, non solo per le ragioni già da altri esposte, ma anche per far sentire ai reduci l'assistenza morale. L'Ente comunale di assistenza è un organismo di assistenza materiale e morale, che non ha, come altri organismi, carattere burocratico e può meglio esaminare ed accertare gli effettivi bisogni dei reduci, tenendo conto non soltanto delle situazioni generali ma anche di quelle particolari in cui il reduce possa trovarsi.

Ricorda i voti espressi dai reduci in una tumultuosa assemblea a Milano, nella quale fu osservato che negli Enti che distribuiscono soccorsi ai reduci, questi generalmente non sono rappresentati, e prende atto con soddisfazione della disposizione dell'articolo 10 che risponde a questa giusta esigenza.

TERRANOVA ritiene che si potrebbe eliminare ogni dubbio stabilendo che occorre una dichiarazione dell'Ufficio di collocamento del lavoro che attesti la disoccupazione del reduce e modificando in conseguenza l'articolo 12. Questo è già stato chiesto con la circolare diramata dal Ministro dell'assistenza post-bellica, che egli giudica più felice, più chiara e più semplice dello schema di decreto in esame, tanto da ritenere che sarebbe opportuno trasferirla come è nel testo del decreto. In un punto solo la circolare esorbita; là dove stabilisce che il sussidio sarà sospeso quando abbia trovato lavoro il reduce o anche una persona di sua famiglia tenuta verso di lui agli alimenti. Ma nel testo del decreto questa disposizione è stata soppressa.

Coglie quest'occasione per proporre, secondo una richiesta urgente di tutti i reduci, più volte riprodotta anche dai loro periodici, che la Commissione emetta un voto affinché tutti i datori di lavoro, compresi gli Istituti di credito, debbano assumere i prestatori d'opera attraverso gli Uffici di collocamento gestiti dagli Uffici del lavoro, per il cui tramite debbano passare tutte le richieste. L'obbligo dovrebbe valere anche per le Amministrazioni pubbliche, comprese quelle dello Stato. Solo così potrà vedersi con certezza chi è disoccupato volontariamente o chi lo è involontariamente. Ricorda al riguardo che il Ministero del lavoro e della previ-

denza sociale, con circolare 12 luglio 1945, ha promosso il censimento dei reduci disoccupati, il quale di fatto è stato già iniziato, dividendosi i reduci disoccupati in diciotto categorie.

GAZZONI insiste perché sia votato l'articolo 6 così com'è perché, lasciando ai Comitati, integrati giusta l'articolo 12, di stabilire caso per caso se il sussidio possa essere concesso, si hanno tutte le garanzie necessarie.

LUSSU, *Ministro dell'assistenza post-bellica*, assicura il Consultore Chiri di condividere pienamente la sua sensibilità circa il carattere che deve avere l'assistenza dei reduci; ma aggiunge che nessuna critica gli è mai stata fatta a questo proposito. Non ha quindi che riferirsi a quanto ha esposto durante la discussione generale sui criteri seguiti quando decise di valersi degli Enti comunali di assistenza. Dopo avere studiato i sistemi adottati in Francia, in Inghilterra e negli Stati Uniti d'America si è persuaso dell'opportunità di servirsi degli Enti comunali, che gli sono apparsi gli organismi più adatti per ogni forma di aiuto individuale, perché sono in grado di centralizzare l'aiuto in modo tale per cui è impossibile che chiunque sfugga al controllo. E gli sono apparsi i più adatti anche perché non in tutti i comuni esiste l'Ufficio di collocamento,

quanto alla prova della qualifica e delle altre condizioni necessarie per la concessione del sussidio, nell'interesse dei reduci, si è valso del Comitato di cui all'articolo 10, in cui sono rappresentate tutte le categorie, così che si ha una sicura garanzia: il reduce che tema di essere defraudato non può averne una migliore.

La procedura è stata studiata in modo che non sia eccessivamente lunga. Non si è fatto volutamente ricorso agli Uffici di collocamento e agli Uffici del lavoro e, dopo una lunga serie di contatti fra gli uffici del Ministero dell'assistenza post-bellica e quelli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, si è adottata una formulazione che è parsa la più rispondente ai bisogni dei reduci. Se si manifesteranno degli inconvenienti, delle evasioni, a mano a mano verranno eliminati. I reduci potranno rivolgersi agli Uffici di collocamento o agli Uffici del lavoro, là dove esistono, ma ogni accertamento dello stato di disoccupazione, ai fini della valutazione, deve spettare ai Comitati amministrativi degli Enti comunali di assistenza e ai Comitati provinciali per l'assistenza post-bellica. È estremamente difficile avere un sistema perfetto in un Paese in

cui si sta ricostruendo lo Stato; ma egli si varrà di tutti i suggerimenti dei Consultori per chiarire, mediante circolari, il provvedimento attuale.

DE GRECIS, dopo le dichiarazioni del Ministro aderisce al concetto che alle Associazioni di categoria sia lasciato soltanto il compito di cooperare alla buona applicazione del provvedimento e ritira il suo emendamento.

TOGNI formula nei seguenti termini l'emendamento da lui prospettato, sostitutivo della lettera c) dell'articolo 6. « il documento comprovante la disoccupazione involontaria, rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro »

TAMAGNINI propone di aggiungere in fine all'articolo 6 una lettera d) così concepita: « i documenti che accertino lo stato di bisogno del reduce, da rilasciarsi dalle organizzazioni di categoria »

FUSCHINI propone di sostituire la lettera c) con la seguente

« c) un certificato di accertato bisogno per disoccupazione involontaria rilasciato dal Sindaco del comune di residenza »

Propone pure di aggiungere una lettera d), così formulata:

« d) per l'eventuale liquidazione di arretrati di assegno, il richiedente sarà tenuto a dare la prova documentaria della data del suo rientro nella vita civile ».

Spiega che, col primo emendamento, intende ovviare all'inconveniente che il reduce abitante nei piccoli paesi sia costretto a compiere viaggi costosi per recarsi nei centri maggiori dove esistono Uffici provinciali che possano rilasciare certificati. L'autorità più vicina, e anche la meglio informata, è il Sindaco.

Il secondo emendamento non ha bisogno di speciale chiarimento.

LUSSU, *Ministro dell'assistenza post-bellica*, non può accettare il primo emendamento, in quanto l'Ente comunale di assistenza è un ufficio comunale alle dipendenze del Sindaco. Dove non vi sono i Comitati amministrativi dell'Ente comunale di assistenza e dove non sono preposti all'Ente comunale di assistenza dei Commissari, è il Sindaco che amministra l'Ente comunale di assistenza. Non di rado lo stesso Sindaco riveste la funzione, ufficialmente riconosciuta, di Commissario. Non può quindi rilasciare certificati che egli stesso dovrebbe poi valutare.

GAZZONI propone di aggiungere alla lettera c), dopo le parole: « dall'Ente comu-

nale di assistenza » le altre « integrato come dall'articolo 10 », e di sopprimere in ultimo la menzione dell'articolo 4.

LUSSU, *Ministro dell'assistenza post-bellica*, dichiara di accettare l'emendamento, per quanto ritenga pleonastico il richiamo all'articolo 10

TAMAGNINI aderisce all'emendamento Gazzoni e ritira il suo

FUSCHINI ritira i suoi emendamenti.

TOGNI fa rilevare che gli Uffici provinciali del lavoro compiono il servizio di accertamento per l'Istituto della previdenza sociale e quindi per un numero di disoccupati di gran lunga superiore a quello dei reduci, e lo svolgono con grande facilità

LUSSU, *Ministro per l'assistenza post-bellica*, per le ragioni già esposte non può accettare l'emendamento Togni

FANCELLO, *Relatore per la Commissione Affari politici ed amministrativi*, propone di sostituire, alla lettera c), le parole « tutti quegli » con la parola « gli »

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo 6 fino alla lettera b) inclusa.

(È approvato)

FUSCHINI ritira il suo emendamento sostitutivo della lettera c).

TOGNI ritira egualmente il suo.

PRESIDENTE mette in votazione la lettera c) con l'emendamento Fancello, per la sostituzione delle parole: « tutti quegli » con la parola: « gli » e con i due emendamenti Gazzoni per l'aggiunta delle parole: « integrato come all'articolo 10 » e la soppressione del riferimento all'articolo 4.

(È approvato).

DELLA TORRE, all'articolo 7, propone che il primo e il secondo comma siano soppressi, perché gli sembra assai improbabile che si riesca a fare tutti gli accertamenti richiesti.

FANCELLO, *Relatore per la Commissione Affari politici e amministrativi*, ammette che sia difficile fare quegli accertamenti e che si possano verificare i casi previsti dall'articolo, ma ritiene che una tale eventualità non si possa comunque trascurare. Se mai, si potrebbe, più sinteticamente, dire: « La erogazione verrà meno quando nel reduce vengano a mancare le condizioni di cui all'articolo 2 »

MAZZOTTI immagina che la dizione dell'articolo 7 sia stata suggerita al Ministro dalla preoccupazione che non vengano a speculare sul sussidio delle persone che non ne hanno bisogno. Ma, ove si ammettesse che,

per il fatto che una persona sola della famiglia sia in condizioni di dare in qualche modo aiuto al reduce, venga a cadere la ragione stessa dell'assegno, si creerebbe una situazione difficile. Non si può, infatti, consentire che la Commissione sopprima l'assegno quando la persona in condizione di lavorare sia un fratello o un cognato o altro congiunto del reduce, mentre nessuna disposizione di legge obbliga tale congiunto a dare un aiuto materiale al reduce stesso. Si associa perciò alla proposta del relatore Fancello.

LUSSU, *Ministro per l'assistenza post-bellica*, crede che la dizione dell'articolo debba rimanere invariata, perché vi sono casi in cui l'occupazione assicura un salario tale per cui non è più giusto che si continui a pagare il sussidio. D'altra parte, per il secondo comma, se un membro della famiglia è occupato, ma il suo salario non è sufficiente a mantenere tutta la famiglia, il sussidio del reduce viene soltanto ridotto proporzionalmente. Quindi si tratta di una garanzia, di un controllo che è bene mantenere.

FANCELLO, *Relatore per la Commissione Affari politici e amministrativi*, di fronte alle preoccupazioni del Ministro, ritira la sua proposta di emendamento.

DELLA TORRE, non insiste nel suo emendamento.

PRESIDENTE mette ai voti l'articolo 7 nel testo governativo.

(È approvato).

GAZZONI, all'articolo 8, propone di aggiungere un secondo comma, così concepito:

« Qualora l'assegno previsto dall'articolo 3 del presente decreto risulti nel suo complesso maggiore degli assegni di cui al primo comma del presente articolo, sarà corrisposta la differenza »

Spiega che, potendo in qualche caso il sussidio concesso con questo decreto essere superiore a quello che viene corrisposto dall'Istituto della previdenza sociale, non sarebbe giusto che si sospendesse un sussidio superiore per far percepire una somma minore. Vi sono in realtà degli invalidi che hanno assegni molto inferiori a quelli del presente decreto

LUSSU, *Ministro dell'assistenza post-bellica*, teme che questa disposizione possa dar luogo a complicazioni. Per il caso dei mutilati e invalidi citato, dal Consultore Gazzoni, si impegna ad emanare una circolare per impedire che si verifichino simili situazioni.

GAZZONI obietta che una disposizione di carattere interno come una circolare, può

essere applicata da funzionari di spirito aperto, ma può trovare anche dei burocrati fiscali, che si attengano strettamente alla lettera della legge.

PRESIDENTE mette ai voti l'articolo 8 nel testo governativo.

(È approvato).

Mette ai voti il comma aggiuntivo proposto dal Consultore Gazzoni

(È approvato).

PICCIONI, sull'articolo 9, chiede chiarimenti circa gli Uffici provinciali dell'assistenza post-bellica, anche per mettere questo articolo in relazione con quelli successivi, nei quali viene richiamato l'Ufficio provinciale dell'assistenza post-bellica, e specialmente con l'articolo 18 che prevede la non costituzione degli Uffici stessi.

Crede che, avendo affidato all'Ente comunale di assistenza il servizio di erogazione dei sussidi, con tutte le formalità che sono state previste, l'intervento di questi Uffici provinciali dell'assistenza post-bellica, oggi non ancora costituiti, sia superfluo, o quanto meno in contrasto con la necessaria speditezza della procedura di erogazione

Ad ogni modo gradirebbe conoscere qualche cosa di concreto in merito alla costituzione, alla funzionalità e agli scopi di questi Uffici.

LUSSU, *Ministro dell'assistenza post-bellica*, comunica che questi Uffici sono funzionanti in circa 60 provincie, cioè esplicano già quell'attività che prima era devoluta alla Prefettura, ma che i Prefetti, assorbiti da mille impegni, delegavano ad un impiegato il quale, malgrado la sua buona volontà, nella maggioranza dei casi esercitava questa funzione di assistenza con criterio da burocrate, mentre sarebbe occorso un criterio di comprensione e di solidarietà. Gli Uffici in alcune provincie funzionano bene; in altre non sono stati ancora costituiti, perché è difficilissimo trovare un uomo che riscuota la fiducia generale, oppure scegliere fra molti candidati. Comunque, fra pochi giorni sarà provveduto anche per le provincie in cui l'Ufficio ancora non esiste.

Aggiunge che nel decreto si precisa che i fondi vanno al Comitato provinciale, e, se non ancora costituito, al Prefetto, perché è bene che ci si rivolga sempre ad un ente e solo a quello anche per la raccolta dei fondi.

Su richiesta del Consultore Fuschini, comunica che questi Uffici sono costituiti

con decreto ministeriale. Aggiunge di aver notato già una certa distensione degli animi nelle varie provincie, perché i reduci non hanno più rapporti col Prefetto o col delegato del Prefetto, ma con i loro stessi compagni, che trovano nell'Ufficio. Ritiene perciò che questa innovazione abbia un valore fondamentale nell'assistenza. In realtà questo è uno degli Uffici che più rendono efficace l'assistenza: in essi si vive come in famiglia, non sono possibili sopraffazioni e si attua un criterio organizzativo tutto nuovo, perché vi agiscono, non tanto degli impiegati, che sono pochissimi, quanto dei rappresentanti delle varie organizzazioni, le quali assumono esse stesse molti compiti e li svolgono. Attraverso questi Uffici il Tesoro dello Stato non perde nulla, mentre si avvantaggia tutta la forma assistenziale

PRESIDENTE mette ai voti l'articolo 9 nel testo governativo

(È approvato).

GAZZONI, all'articolo 10, pone in rilievo la composizione del Comitato amministrativo dell'Ente comunale i cui membri sono in numero proporzionale alla popolazione, onde può darsi il caso che il numero di questi componenti sia molto maggiore di quello dei rappresentanti dei reduci. Gli sembra perciò opportuno limitare la composizione di questi Comitati ad una rappresentanza dell'Ente comunale di assistenza con l'integrazione dei rappresentanti delle varie categorie.

LUSSU, *Ministro dell'assistenza post-bellica*, avverte che, per concretare questo articolo, si è dovuto impiegare molto tempo in trattative coi funzionari del Ministero dell'interno che hanno voluto controllare ogni punto che riguardasse l'Ente comunale di assistenza. Per modificarlo occorrerebbero nuove trattative che potrebbero durare molto a lungo.

GAZZONI crede che si potrebbe dire: « da tre rappresentanti del Comitato amministrativo », ma non intende comunque creare delle difficoltà al Ministro con una formale proposta di emendamento, purché si contemperino le esigenze del controllo con quelle dei reduci.

MAZZOTTI, osserva che l'articolo dice che l'ammissione, l'esclusione, ecc., sono deliberate dal Comitato amministrativo dell'Ente comunale di assistenza; quindi non è imposto che tutto il Comitato debba intervenire alla riunione: il Comitato potrà delegare qualcuno dei suoi componenti. Comunque,

non crede che si possa fare una questione di numero.

PRESIDENTE, visto che il Consultore Gazzoni non insiste per un emendamento, mette ai voti l'articolo 10 nel testo formulato dal Governo

(È approvato — Si approva senza discussione l'articolo 11).

DELLA TORRE, *Segretario*, comunica che, i Consultori Terranova, Giannitelli e Togni hanno presentato il seguente voto.

« Le Commissioni riunite Affari politici ed amministrativi e Giustizia

fanno voti.

a) che tutti i datori di lavoro, compresi gli Istituti di credito, di assicurazione e di cooperazione, debbano assumere i prestatori d'opera e il personale impiegatizio attraverso gli Uffici di collocamento comunali o zionali gestiti dagli Uffici provinciali del lavoro, per il cui tramite debbano obbligatoriamente passare tutte le richieste e le offerte di lavoro;

b) che l'obbligo anzidetto sia esteso anche alle Amministrazioni dello Stato, agli Istituti ed Enti di diritto pubblico limitatamente al personale avventizio da assumersi senza regolare pubblico concorso ».

TERRANOVA si richiama a quanto ha già detto circa le insistenze di tutti i reduci su questo punto nelle loro assemblee.

FUSCHINI propone su questo voto la sospensiva, perché esso solleva un problema così complesso che merita di essere esaminato attentamente, altrimenti si potrebbero compromettere anche questioni di principio a questo riguardo. Si tratta di dichiarare se il collocamento deve essere fatto secondo determinate prescrizioni. Oggi esistono organizzazioni del collocamento di carattere sindacale, e vi è il problema se queste organizzazioni debbono essere dipendenti da organi di Stato o no. Perciò non crede che si possa prendere così affrettatamente una decisione.

MALAGUGINI si associa.

CIUFOLI, *Relatore per la Commissione Lavoro e Previdenza sociale*, si associa

DELLA TORRE è contrario alla proposta di sospensiva

PRESIDENTE mette ai voti la sospensiva proposta dal Consultore Fuschini.

(È approvata)

Mette ai voti l'articolo 12.

(È approvato)

GAZZONI non trova felice la dizione dell'articolo 13, perché il « reato più grave » è già contemplato in questo articolo, in quanto che, se si fanno alterazioni di dati o false dichiarazioni, si verificano le condizioni per l'applicazione del Codice penale. Propone quindi di sopprimere le parole « salvo che il fatto non costituisca reato più grave », oppure di sostituirle con « salva l'applicazione delle penalità più gravi previste dalle leggi penali ».

LUSSU, *Ministro per l'assistenza post-bellica*, riconosce che la dizione del testo non è esatta e propone la seguente formulazione:

« Chiunque indebitamente riscuote con alterazione dei dati, con false dichiarazioni o con altri mezzi fraudolenti, il sussidio di cui al presente decreto, è punito con la multa da lire 1000 a lire 15,000, salvo l'applicazione delle più gravi sanzioni previste dal Codice penale ».

Conseguentemente al secondo comma si dovrebbe dire: « Allo stesso modo è punito chiunque, ecc. »

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo 13 nella formulazione, per il 1° comma, e con l'emendamento, per il secondo, proposti dal Ministro.

(È approvato).

DELLA TORRE, all'articolo 14, osserva che il datore di lavoro ha l'obbligo di denunciare i reduci assunti; ma rimane il dubbio per il caso in cui la persona assunta non abbia dichiarato la sua qualità di reduce.

GIANNITELLI. Poiché vi possono essere dei reduci che non fruiscono dei sussidi e che trovano lavoro, per tramite o meno, degli Uffici di collocamento, si presenta il caso della mancata comunicazione di cui all'articolo 12, dovuta, non a volontà di violare la norma, bensì a mancata dichiarazione della sua qualità da parte del reduce. Si pone allora il problema se, anche in questo caso, il datore di lavoro sia tenuto a quella comunicazione e, in caso di mancata comunicazione, sia passibile di penalità.

Osserva poi che, mentre l'articolo 12 pone l'obbligo della denuncia così ai privati come alle pubbliche amministrazioni, nell'articolo 14 le amministrazioni pubbliche non sono considerate

PRESIDENTE gli obietta che le sanzioni penali non si possono estendere alle pubbliche amministrazioni, per le quali esistono le garanzie di carattere amministrativo.

LUSSU, *Ministro dell'assistenza post-bellica* aggiunge che il Ministro non può essere

punito, mentre per l'impiegato si hanno le sanzioni disciplinari.

FUSCHINI sul secondo comma dell'articolo 14, per il quale, in caso di ritardo nella comunicazione, la pena è ridotta alla metà, osserva che l'imprenditore, il quale fa la denuncia dopo 15 o 20 giorni invece di 3, danneggia egualmente l'Amministrazione dell'Ente di assistenza, mentre gode il beneficio di essere condannato soltanto alla metà della pena. Crede che non si debba concedere questa scappatoia, e si possa stabilire un termine maggiore, di 5 giorni, ma sopprimere il 3° comma dell'articolo 14

LODI si associa a questa proposta, tanto più che dopo 3 giorni dall'assunzione l'operaio incapace può essere già stato licenziato.

LUSSU, *Ministro dell'assistenza post-bellica*, l'accetta.

GIANNITELLI preferirebbe portare il termine ad una settimana, perché nessun imprenditore licenzia l'operaio dopo tre giorni, anche ai fini della tenuta del libro paga.

LUSSU, *Ministro dell'assistenza post-bellica*, desidera accertare presso gli Uffici competenti del lavoro se sia più opportuno il termine di cinque o quello di sette giorni.

TERRANOVA dichiarerà, che si asterrà dal votare su questo articolo, perché il privato imprenditore sarebbe messo in condizione di doversi far rilasciare, ogni volta che assume un operaio, la dichiarazione scritta da cui risulti che questi non è reduce

LUSSU, *Ministro dell'assistenza post-bellica*, risponde che i reduci reclamano il controllo sull'applicazione della legge concernente il loro impiego. Colui che si presenta all'imprenditore avanza il suo diritto come reduce; quindi all'imprenditore risulta la qualità dell'operaio assunto

TERRANOVA contrappone che il reduce, per riscuotere il sussidio come disoccupato ed andare nello stesso tempo al lavoro, non ha alcun interesse a dichiarare la sua qualità di reduce. E non sarebbe giusto che anche in questo caso l'imprenditore incorresse nella sanzione.

LUSSU, *Ministro dell'assistenza post-bellica*, nega l'esattezza di quest'affermazione perché si incorre in una sanzione penale solo quando vi sia la volontarietà dell'omissione.

PRESIDENTE pone in votazione il primo comma dell'articolo 14.

(È approvato).

Pone ai voti la soppressione del secondo comma dell'articolo 14.

(È approvato)

Pone ai voti l'emendamento consequenziale dell'articolo 12 che porta a 5 il termine di 3 giorni ivi stabilito

(È approvato. — Sono pure approvati senza discussione gli articoli da 15 a 18)

Comunica che, in seguito ad accordo tra Relatore e Governo, il 1° comma dell'articolo 19 verrebbe così modificato

« La spesa per la erogazione degli assegni, disposta a questo titolo a decorrere dal 15 settembre 1945 e per i servizi inerenti, è iscritta su apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'assistenza post-bellica »

Mette ai voti questo comma così emendato

(È approvato — Sono pure approvati senza discussione il 2° comma dell'articolo 19 e l'articolo 20)

Comunica quindi che sono stati presentati tre ordini del giorno

Il primo è firmato dai Consultori, Noce Teresa, Minio, Picolato Rina, Grieco, Marchioro, Malagugini, Morandi, Bocconi, Petti, Bellotti, Schiavi, Conca e Siccardi

« Le Commissioni riunite degli Affari politici e amministrativi e del Lavoro e Previdenza sociale, esaminato lo schema di decreto per la concessione di un sussidio — che meglio sarebbe chiamare assegno — temporaneo a favore dei reduci disoccupati e bisognosi;

rilevano l'esiguità della somma stabilita nello schema di provvedimento; e, pur accettandolo come manifestazione tangibile della volontà del Governo di sopperire almeno in parte alle necessità di tanti incolpevoli diseredati, in attesa del piano organico di assistenza promesso dal Ministro Lussu di cui approvano le dichiarazioni;

raccomandano al Governo di unità nazionale di esaminare la possibilità di elevare la somma stanziata in bilancio per l'oggetto in esame, e di prendere intanto a favore dei reduci tutta una serie di provvidenze integrative di rapida e non difficile attuazione, quali ad esempio

diritto di precedenza per i reduci bisognosi nell'assunzione al lavoro,

aumento delle razioni alimentari, almeno per quanto riguarda l'alimento fondamentale, il pane,

concessione di un pacco vestiario, almeno per i più bisognosi, con mezzi prelevati dal Fondo di solidarietà nazionale;

eventuale distribuzione ai reduci delle merci sequestrate agli speculatori del mercato nero;

circolazione gratuita sui mezzi di trasporto urbani e concessione di biglietti gratuiti per viaggi ferroviari nei casi di dimostrata necessità per ragioni familiari o di trasferimento per ragioni di lavoro»

Il secondo è firmato dai Consulenti Togni e Piccioni.

«Le Commissioni riunite degli Affari politici e amministrativi e del Lavoro e Previdenza sociale della Consulta nazionale,

approvano lo schema di decreto legislativo relativo alla concessione di una indennità temporanea di disoccupazione a favore dei reduci disoccupati e bisognosi, con gli emendamenti apportati in corso di discussione, quale primo provvedimento concreto a carattere di estrema urgenza,

rilevano la necessità che questi benemeriti, primi fra i primi, vengano accolti ed assistiti con specifici provvedimenti che attestino nello spirito e nella forma la profonda riconoscenza del Paese, e realizzino una adeguata assistenza alle loro necessità materiali,

invitano il Ministro dell'assistenza post-bellica a sottoporre al più presto alla Consulta un completo piano organico di provvidenze in favore dei reduci e degli invalidi e mutilati di guerra, che consentano soprattutto il loro sollecito riassorbimento al lavoro, considerando la opportunità di stabilire:

a) il diritto di effettiva precedenza su tutte le altre categorie per l'avviamento al lavoro;

b) la restituzione di alcune categorie di lavoratori alle antiche qualifiche professionali,

c) il divieto di qualsiasi lavoro straordinario,

d) la riduzione generale della settimana lavorativa a 40 ore;

e) dei finanziamenti e delle facilitazioni negli appalti e nelle assegnazioni di materie prime alle cooperative composte di reduci e mutilati;

f) la parificazione ai fini della riassunzione al lavoro dei chiamati per leva, dei volontari e partigiani ai richiamati,

g) delle opportune modifiche per rendere il decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453, effettivamente operativo,

ed infine di facilitare adeguati e solleciti accordi fra datori di lavoro, organizzazioni

sindacali e associazioni di reduci per un primo immediato assorbimento»

Il terzo è firmato dai Consulenti Gazzoni, Tamagnini, Santoro, Panetta, Giovacchini, Musotto ed altri

«I Consulenti rappresentanti delle Associazioni mutilati e invalidi e combattenti,

mentre prendono atto con soddisfazione delle dichiarazioni del Ministro dell'assistenza post-bellica sia in ordine al progetto di legge per la concessione di un sussidio temporaneo a favore dei reduci disoccupati e bisognosi come in ordine alla politica assistenziale contingente già attuata, lo approvano nelle sue linee generali,

e invitano il governo a presentare nel più breve tempo possibile un piano organico e completo di provvidenze a favore dei reduci nel campo economico e sociale,

fanno presente la convenienza e necessità che i rappresentanti delle Associazioni combattentistiche siano chiamati a collaborare in modo effettivo alla preparazione e formazione dal piano di provvidenze»

LUSSU, *Ministro dell'assistenza post-bellica*, terrà il massimo conto delle opinioni espresse dalla Consulta in materia assistenziale, ma ha il dovere di rilevare come alcune delle provvidenze richieste siano purtroppo assolutamente impossibili. Per esempio quella concernente l'alimentazione, perché il Ministero dell'alimentazione si trova in una situazione veramente drammatica, e non può far di più, né gli Alleati consentirebbero che si accedesse a queste richieste. Quanto al pacco vestiario, non v'è possibilità di darlo se non a quelli che sono i più bisognosi, e il cui bisogno va accertato con un criterio di rigido controllo. Circa i viaggi gratuiti, si deve tener conto del fatto che i trasporti versano in tali difficoltà per cui neppure coloro che hanno assoluto bisogno di muoversi possono farlo.

Deve dunque fare appello al senso di opportunità dei Consulenti.

PRESIDENTE, dopo le dichiarazioni del Ministro, gli ordini del giorno possono intendersi trasformati in raccomandazioni.

MALAGUGINI dichiara che i presentatori del primo ordine del giorno si rendono perfettamente conto di tutte le difficoltà ed hanno vigile il senso della responsabilità, per cui non intendono di avanzare delle proposte a scopo demagogico o per farsi a buon mercato della reclame elettorale. Le avan-

zano perché rispondono al sentimento profondo della loro coscienza, e dopo aver ridotto al minimo le loro richieste, esprimendole come voto.

A proposito dell'asserita impossibilità di aumentare le razioni alimentari, fa rilevare che la richiesta si limita all'alimento fondamentale, il pane, e, come già la Consultrice Noce ha spiegato, si tratta in realtà di anticipare una condizione di fatto che si verificherà il giorno in cui i reduci assistiti cesseranno di essere disoccupati e, come lavoratori, avranno diritto ad una maggiore razione.

Per quanto riguarda il pacco vestiario, l'ordine del giorno previene l'osservazione del Ministro, in quanto parla dei più bisognosi. E per le facilitazioni sui trasporti urbani, ricorda che il comune di Firenze ha già attuato il provvedimento, concedendo la tessera gratuita ai reduci sulle tranvie cittadine. Quindi il Governo accogliendo questo voto, potrebbe incoraggiare le Amministrazioni comunali alla sua attuazione. Per i viaggi ferroviari quell'ordine del giorno si riferisce ai casi di dimostrata necessità per ragioni familiari o per trasferimento per ragioni di lavoro, onde la concessione dei biglietti sarebbe limitata al massimo e non ne definirebbe un aggravio sensibile alle ferrovie.

MAZZOTTI, interpretando anche il pensiero degli altri Consultori di parte liberale, dichiara di associarsi a tutti i voti che sono

stati espressi. In particolare accetta il concetto espresso dai Consultori che rappresentano i mutilati e i combattenti e, avendo constatato con quanta diligenza e con quanto fervore il Ministro abbia collaborato con le Commissioni, manifesta la fiducia che egli non mancherà di adoperarsi per l'accoglimento di questi voti.

Tiene soprattutto a precisare che l'approvazione dei Consultori di parte liberale al decreto ora discusso importa affermazione del concetto che il decreto stesso debba far parte di un corpo organico di disposizioni con cui tutti i problemi assistenziali dei reduci trovino adeguata soluzione.

DE GRECIS si associa completamente a quanto ha detto il Consultore Mazzotti.

FANCELLO, *Relatore per la Commissione Affari politici e amministrativi*, aderisce ai voti che sono stati formulati.

LUSSU, *Ministro dell'assistenza post-bellica*, ringrazia le Commissioni riunite per la collaborazione prestata alla discussione di questo decreto, e dichiara che si renderà interprete dei loro voti, non solo presso i suoi collaboratori, ma anche presso il Governo, con la speranza che l'opera di assistenza ai reduci si renderà sempre più efficiente.

La seduta termina alle 12.35.